

**Visti:**

- la Deliberazione di G.C. n. 1/2013;
- il D. Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

- per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato la ditta Kairos Restauri con sede in Provaglio (BS) alla via Europa n. 2 P. IVA 03260190982 per effetto dell'affitto del ramo di azienda sopra descritto da parte della Tekno Domus Restauri srl di Poggiomarino (NA) ha acquisito la titolarità per l'esecuzione dei lavori " Contratto di Quartiere II" Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001 n. 21. Intervento di riqualificazione pavimentazione stradale- 2° stralcio";
- di dare atto che la presa d'atto del subentro del nuovo soggetto ditta Kairos Restauri con sede in Provaglio (BS) alla via Europa n. 2 è rilasciata sotto condizione risolutiva nelle more dell'acquisizione della comunicazione prefettizia in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 87 del D.Lgs 06/11/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA  
Provincia Barletta - Andria - Trani

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**REG. GEN. 1191 / 2013**

**4° SETTORE: Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente - Protezione Civile**

**DETERMINAZIONE N° 462 DEL 30 OTT. 2013**

**OGGETTO:** Programma innovativo e sperimentale in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II. Decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti 27 Dicembre 2001 n. 21 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE .Presa d'atto del contratto di affitto del ramo d'azienda.

**IL DIRIGENTE**

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la retro estesa proposta, pari data e oggetto della presente,

**DETERMINA**

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici:
  - Settore LL.PP.
  - Revisori dei Conti
  - Appalti
  - Contratti

IL DIRIGENTE  
Ing. Sabino Germinario

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

ACC.  
IMP.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE  
Dott. Giuseppe Di Biase

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal 18 NOV. 2013 al 2 DIC. 2013 al n. 1952

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Donato Fasanelli

4° SETTORE: **Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente – Protezione Civile**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** Programma innovativo e sperimentale in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II. Decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti 27 Dicembre 2001 n. 21 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE .**Presa d'atto del contratto di affitto del ramo d'azienda**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione n. 411 del 12.12.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Programma innovativo e sperimentale in Ambito urbano denominato " Contratto di Quartiere II" Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001 n. 21. Intervento di riqualificazione pavimentazione stradale- 2° stralcio - dell'importo complessivo di € 1.388.911,17, di cui € 981.019,45, oltre IVA, per lavori a misura;
- con lo stesso provvedimento si è stabilito di procedere all'appalto di detti lavori, mediante procedura aperta, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, trattandosi di contratto da stipulare a misura, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art.122- comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- CIG 3803795EEB;**
- a seguito dell'espletamento delle procedure di gara sono stati acquisiti i verbali di gara n. 6 del 22.2.2012 e n. 7 del 23.2.2012;
- con determinazione dirigenziale n. 212 del 15/05/2012 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Tekno Domus Restauri srl di Poggiomarino (NA)
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 24/09/2013;
- il contratto è stato regolarmente stipulato;
- con determinazione dirigenziale n. 259 del 17/06/2013 è stato approvato il 1 SAL e relativo certificato di pagamento;
- con nota del 25/09/2013 pervenuta in data 26/09/2013 prot. 27592 la ditta Teknodumus Restauri srl ha comunicato di aver affittato il ramo d'azienda preposto al restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia dei beni culturali e ambientali (OG02) e degli scavi archeologici (OS25), opportunamente corredato delle necessarie attrezzature e qualificazioni nonché l'esecuzione dei lavori "Programma innovativo e sperimentale in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II. Decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti 27 Dicembre 2001 n. 21 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE, con esclusione dei crediti per i lavori eseguiti e contabilizzati alla data del subentro, con giusto atto del notaio Tommaso Branno di Napoli Piazza dei Martiri n. 18 del 18/06/2013 repertorio 15596 registrato a Napoli il 19/06/2013 al n. 5521;

**Visto** l'art. 116 del D. Lgs 163/2006 recante : "vicende soggettive dell'esecutore del contratto" dispone espressamente:

- 1) le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il concessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione , fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/05/1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
- 2) Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni.
- 3) Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge;
- 4) Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche ai casi di trasferimento o di affitto di aziende da parte degli organi della procedura concorsuale , se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31/1/1992 n. 59 e successive modificazioni, con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultano estinti , a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23/07/1991, n. 123;

**Osservato che:**

1) L'impresa Kairos Restauri con sede in Provaglio (BS) alla via Europa n. 2 P. IVA 03260190982 ai sensi del D.Lgs163/2006, oltre ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11/05/1991 n. 187, deve documentare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla legge;

2) questo Comune deve accertare , ai sensi dell'art. 2 comma 2, del D. Lgs 163/2006, entro i termini stabiliti , il possesso da parte dell'impresa Kairos Restauri con sede in Provaglio (BS) alla via Europa n. 2 dei requisiti di cui alla legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. ,ora art. all'art. 87 del D. Lgs. 06/11/2011 n. 159

**Dato Atto che:**

- L'impresa Kairos Restauri con sede in Provaglio (BS) alla via Europa n. 2 P. IVA 03260190982 ha documentato il possesso dei requisiti mediante apposita documentazione depositata agli atti;
- questo comune ha provveduto a richiedere alla Prefettura di Barletta Andria Trani con nota prot. 28150 del 01/10/2013 quanto previsto all'art. 87 del D. Lgs. 06/11/2011 n. 159;
- nelle more dell'acquisizione della comunicazione da parte della Prefettura di Barletta Andria Trani , si ritiene di autorizzare il subentro dell'impresa Kairos Restauri con sede in Provaglio (BS) alla via Europa n. 2 P. IVA 03260190982
- osservato che non sussistono motivi ostativi al subentro, per effetto dell'affitto del ramo di azienda sopra descritto da parte della ditta Kairos Restauri con sede in Provaglio (BS) alla via Europa n. 2 P. IVA 03260190982 nella titolarità del contratto stipulato tra il comune di Canosa di Puglia e ditta Tekno Domus Restauri srl di Poggiomarino (NA)